

(N. 2533)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1958

Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di scadenza o risoluzione delle rispettive concessioni, sono state da tempo trasferite allo Stato le seguenti ferrovie, già esercitate dall'industria privata: Santhià-Biella; Monza-Molteno-Oggiono; Siena - Buonconvento - Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Tali linee sono ora, di conseguenza, esercitate dalle Ferrovie dello Stato.

Il personale già in servizio alle dipendenze delle Società concessionarie ha continuato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, la quale ha, nel frattempo, conservato a detto personale il trattamento di cui esso medesimo fruiiva a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con-

cernente il trattamento giuridico del personale dipendente dalle ferrovie e tramvie in concessione.

A ciò si è provveduto, in via transitoria, in base ai provvedimenti con i quali le linee ferroviarie in questione sono state trasferite nella rete statale. Per il personale della Siena-Buonconvento-Monteantico — per la quale fu necessaria una legge (5 dicembre 1955, numero 1261) che consentisse la spesa occorrente a far fronte agli oneri relativi alla risoluzione consensuale della concessione — la disposizione è contenuta nella citata legge 5 dicembre 1955, n. 1261, la quale, all'articolo 3 — primo comma — stabilisce che « In attesa che, con apposito provvedimento legislativo,

venga determinato il trattamento giuridico, economico e di previdenza da accordare al personale in servizio presso la ferrovia... l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si assume di conservare a detto personale il trattamento in atto regolato per il personale di ruolo dal regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148 ».

Ma non soltanto da ciò aspettative si sono create nel personale appartenente alle ferrovie in esame. Infatti il sopra citato regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che regola il trattamento giuridico del personale delle ferrovie e tramvie in concessione, prevede la stabilità del posto per gli agenti di ruolo delle ferrovie concesse, stabilità estesa anche ai casi di cessione o di fusione di aziende.

Orbene, anche se nel caso delle quattro ferrovie di cui si tratta è avvenuta invece la scadenza o la risoluzione della concessione con il passaggio delle ferrovie stesse allo Stato, non si può non tener conto che il più volte citato regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ha inteso assicurare a detto personale la stabilità del lavoro.

Sta di fatto, comunque, che il personale appartenente alle quattro ferrovie in parola presta già, da tempo, servizio alle dipendenze dell'Amministrazione ferroviaria statale, continuando ad esplicare le medesime mansioni cui era ed è sempre stato addetto. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato se ne è avvalsa, e se ne avvale, per far fronte ai nuovi impegni ad essa derivati dall'esercizio delle quattro linee già in concessione all'industria privata.

Si tratta, quindi, di regolarizzare la posizione del personale in esame, mediante il passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

A tale scopo, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Giova rilevare, al riguardo, che il provvedimento non comporta aumento di oneri, in quanto alla presa necessaria si farà fronte — come già si fa fronte — con i normali stanziamenti di bilancio.

È inoltre da tenere presente che si tratta di un numero non rilevante di agenti (228 complessivamente per tutte e quattro le ferrovie), nella quasi totalità appartenenti al personale esecutivo e che non si rende necessario un ampliamento dei ruoli organici dell'Amministrazione ferroviaria statale, considerato che esiste, nei ruoli stessi, la sufficiente capienza.

Nello schema di disegno di legge è previsto quanto segue:

a) l'ammissione, per il personale di ruolo (stabile) delle quattro ferrovie, a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, con l'assegnazione a ciascun agente di una nuova qualifica in relazione al titolo di studio ed alle mansioni svolte presso le cessate società concessionarie; l'ammissione nello stesso ruolo del personale in servizio continuativo e con qualifiche di ruolo avente due anni di servizio, perchè da considerare stabile *ope legis*, per effetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 23 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) il mantenimento della iscrizione al Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto presso l'INPS, su domanda, degli agenti che abbiano oltrepassato i 35 anni di età ed il trasferimento degli altri alla Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato;

c) la liquidazione, a mezzo di un commissario governativo, delle Casse soccorso per la assistenza sanitaria del personale esistenti presso le ferrovie, in conseguenza della iscrizione del personale stesso all'E.N.P.A.S.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhià-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, già esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, è ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

Sono esclusi dal passaggio gli agenti resisi dimissionari, esonerati dal servizio, destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato. Non sono ammessi gli agenti che, alla predetta data, abbiano estinto il rapporto d'impiego con le ferrovie di cui al primo comma.

Art. 2.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, assegnerà a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle ex società concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica con relativa decorrenza e lo stipendio pure con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, secondo i quadri di classificazione annessi al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.

Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge — purchè in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti — anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie di cui all'articolo 1 che rivestono qualifiche diverse da quella di guardabarriera ed hanno inoltre, alla data di trasferimento di ciascuna

ferrovia allo Stato, compiuto due anni di effettivo servizio.

Il passaggio di cui al comma precedente avrà luogo con la qualifica di assunzione che sarà attribuita a ciascun agente dal Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'articolo 2.

La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rapporti tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'articolo 1 saranno regolati, dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Gli agenti iscritti allo speciale « Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che, alla data del passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, non abbiano oltrepassato i trentacinque anni di età, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza può essere riconosciuto, ai fini della pensione, secondo le norme vigenti in materia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Ferrovie dello Stato la riserva matematica accumulata a favore di ciascun agente presso il detto Istituto sino alla data di entrata in vigore della presente legge e la riserva stessa sarà utilizzata d'ufficio in conto riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma; l'eventuale eccedenza sarà rimborsata all'agente.

Art. 5.

Gli agenti che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal precedente articolo e quelli che abbiano oltrepassato il trentacinquesimo

anno di età continueranno a rimanere iscritti allo speciale « Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto », gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non è computabile agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 7.

Il personale non di ruolo di cui al precedente articolo 3 sarà iscritto al Fondo pensioni ed

all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.

Art. 8.

Le Casse soccorso, esistenti presso le società di provenienza a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148, cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sarà iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Alla liquidazione della attività e passività delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, provvederà un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.